



CITTA' DI SANTA MARINELLA

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Allegato alla deliberazione del Commissario Straordinario n. _____ del _____ in vigore dal _____

Indice

Titolo I - Disposizioni Generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione e classificazioni	pag. 4
Articolo 2 Principi Generali	pag. 4
Articolo 3 - Uffici competenti	pag. 5
Articolo 4 - Destinatari della concessione di spazi	pag. 5
Articolo 5 - Palestre scolastiche	pag. 5
Articolo 6 - Modalità di gestione degli impianti sportivi	pag. 6

Titolo II - gestione mediante concessione a terzi

Articolo 7 - Affidamento a terzi	pag. 6
Articolo 8 - Durata	pag. 8
Articolo 9 - Canone	pag. 9
Articolo 10 — Interventi edilizi eseguiti dal Concessionario	pag. 9
Articolo 11 — Manutenzioni, utenze e obblighi	pag. 10
Articolo 12 - Tariffe	pag. 11
Articolo 13 — Responsabilità del Concessionario	pag. 11
Articolo 14 - Divieto di sub-concessione	pag. 12
Articolo 15 — Attività commerciali	pag. 12
Articolo 16 - Uso dell'impianto	pag. 12
Articolo 17 - Controlli	pag. 12
Articolo 18 - Consegna e restituzione dell'impianto	pag. 13
Articolo 19 - Penali e revoca	pag. 13
Articolo 20 — Cauzione definitiva	pag. 14
Articolo 21 - Rinvio	pag. 14
Articolo 22 - Spese di registrazione e di contratto	pag. 14

TITOLO III - Impianti sportivi a gestione diretta

Articolo 23 - Concessione in uso	pag. 14
Articolo 24 - Modalità di presentazione delle domande di utilizzazione	pag. 15
Articolo 25 - Contenuto dell'istanza ed allegati	pag. 15

Articolo 26 - Criteri di assegnazione degli impianti	pag. 16
Articolo 27 - Tariffe di utilizzo degli impianti	pag. 17
Articolo 28 - Utilizzo sporadico degli impianti	pag. 17
Articolo 29 - Utilizzo delle strutture sportive scolastiche	pag. 17
Articolo 30 - Modalità e orari di utilizzo	pag. 18
Articolo 31 - Responsabilità dei concessionari	pag. 18
Articolo 32 - Vigilanza e custodia	pag. 19
Articolo 33 – Revoca	pag. 19

Titolo I - Disposizioni Generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione e classificazioni

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'affidamento in concessione in uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà del **Comune di Santa Marinella** (d'ora innanzi anche solo "Comune").
2. **Gli impianti sportivi di proprietà comunale si distinguono in:**
 - a) Impianti di rilevanza cittadina;
 - b) Impianti secondari.
Sono da considerarsi di rilevanza cittadina quelli che, per la loro struttura, per la destinazione d'uso, per le attività particolari che vi si svolgono e per le loro dimensioni, assolvono funzioni di interesse generale. In sede di prima applicazione, sono da classificarsi tali quelli riportati nell'allegato E.
3. Sono considerati impianti cittadini secondari quelli che, pur assolvendo a funzioni di carattere generale per capienza e caratteristiche strutturali, si rivolgono ad un più ristretto bacino d'utenza locale (tutti gli altri impianti comunali).
4. Alla classificazione dei nuovi impianti, secondo la ripartizione di cui ai precedenti commi, si provvede con apposito atto della Giunta comunale.

Articolo - 2 Principi Generali

1. Gli impianti sportivi comunali devono essere utilizzati e/o gestiti nel rispetto dei seguenti criteri:
 - **Eguaglianza dei diritti degli utenti**: le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti, servizi pubblici e accesso a tali servizi sono uguali per tutti.
 - **Nessuna distinzione** nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti genere, etnia, condizioni fisiche, condizioni sociali ed economiche, opinioni politiche, età.
 - **Imparzialità**: tutti coloro che usufruiscono del servizio vanno trattati con obiettività, giustizia e imparzialità.
 - **Regolarità del servizio**: va assicurato un servizio regolare e continuo, secondo un calendario annuale che tiene conto delle esigenze dei cittadini e dei tempi necessari per assicurare alle strutture la massima funzionalità.
 - **Partecipazione**: va favorita la partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi e alla fruizione degli impianti. Per tutelare il proprio diritto alla corretta erogazione del servizio e per favorire la collaborazione col soggetto erogatore, l'utente potrà formulare, osservazioni e suggerimenti per il miglioramento del servizio stesso, ottenere informazioni e presentare reclami.
 - **Efficienza ed efficacia**: va assicurato il rispetto degli standard di qualità previsti, attraverso la più conveniente utilizzazione delle risorse impiegate.
2. Le concessioni vengono effettuate per realizzare le seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:
 - a) concorrere in modo determinante alla fruizione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali e aggregative;
 - b) valorizzare l'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo, senza finalità di lucro;
 - c) realizzare, in applicazione del principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione dei soggetti gestori e utilizzatori;
 - d) ottenere una conduzione economica degli impianti, con oneri proporzionalmente ridotti a carico dell'Amministrazione e dei fruitori dei medesimi;
 - e) salvaguardare e implementare il patrimonio degli impianti e delle aree sportive;

- f) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività di coordinamento e connessione fra i progetti del Comune e le attività di altre associazioni;
- g) improntare l'uso degli impianti sportivi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali al fine di raggiungere l'obiettivo di polivalenza e polifunzionalità dell'impianto;
- h) ottenere una conduzione efficiente ed efficace dell'impianto, anche promuovendo adeguati interventi di migliorie concordati con i tecnici comunali;
- i) promuovere proposte finalizzate alla gestione sostenibile degli impianti e alla valenza sociale della gestione.

Articolo 3 - Uffici competenti

1. Il Servizio Gestione del Patrimonio comunale assicura, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con il presente regolamento, la buona gestione degli impianti sportivi ed opera affinché tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti comunali siano ispirati ai criteri e secondo le finalità di cui al precedente articolo 2.
2. Il Servizio Sport gestisce le concessioni in uso - gestione diretta - di cui al Titolo II del presente Regolamento. Si occupa altresì delle azioni di sostegno e di incentivazione delle attività sportive. E', pertanto, preposto alla redazione dei provvedimenti concernenti i patrocini, i contributi e la promozione delle attività oggetto del presente Regolamento. Sono in ogni caso vietate le compensazioni dei contributi e delle promozioni con i canoni concessori dovuti dal Concessionario al Comune.
3. La documentazione d'ogni impianto sportivo comunale relativa all'agibilità ed al rispetto della normativa è depositata presso il Servizio Patrimonio.

Articolo 4 - Destinatari della concessione di spazi

1. Gli spazi degli impianti sportivi comunali sono concessi ai seguenti soggetti:
 - a) Enti di promozione sportiva;
 - b) Federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a enti di promozione sportiva;
 - c) Società, cooperative, cooperative sociali che abbiano nello scopo sociale la gestione di impianti sportivi e la diffusione dell'attività sportiva;
 - d) Istituzioni scolastiche;
 - e) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
 - f) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative e ricreative ed amatoriali.
2. Gli impianti di rilevanza cittadina sono concessi esclusivamente ai soggetti di cui ai punti a), b) e c). I soggetti di cui alle lettere d), e), f) e g) possono utilizzarli in via occasionale o straordinaria previa autorizzazione dell'amministrazione a condizione che la manifestazione da realizzarvi non pregiudichi irrimediabilmente il calendario del concessionario.

Articolo 5 - Palestre scolastiche

1. Gli impianti sportivi annessi alle scuole sono assegnati al Dirigente scolastico. A tal fine quest'ultimo comunica, entro e non oltre il 10 settembre, le proprie necessità di utilizzo delle palestre riferite all'intero anno scolastico.
2. Gli impianti in oggetto, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell'offerta formativa (pof) approvato da ciascun

istituto scolastico, possono essere messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale per consentirne l'utilizzo a titolo oneroso da parte di enti ed associazioni per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva.

3. A tal fine il Servizio Sport provvede ad emanare apposito bando entro il 31 Maggio di ogni anno; il termine per la presentazione delle relative istanze è fissato per il 30 Giugno di ogni anno. Il Servizio Sport, acquisite le istanze dei soggetti interessati, elabora il Piano annuale di utilizzo dei singoli impianti sportivi, che viene trasmesso al dirigente scolastico competente. L'Ufficio Sport gestirà in base ad esso il calendario di eventuali ulteriori attività già programmate. Tra gli Istituti scolastici ed i soggetti utilizzatori verrà sottoscritto, per ogni annualità agonistica, un disciplinare d'uso, secondo lo schema predisposto dal Servizio Sport.
4. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento i termini di cui al precedente comma 4 sono spostati rispettivamente al 30 giugno (pubblicazione bando) e al 31 luglio (presentazione delle istanze).
5. Gli oneri di custodia e pulizia, relativamente alle ore di proprio utilizzo, sono a carico dell'Istituto scolastico. Nelle successive ore, gli oneri di custodia, pulizia e vigilanza sono a carico del Comune attraverso il supporto della SMS, secondo quanto previsto dal disciplinare di cui al precedente comma 3. Eventuali segnalazioni di inadempienze saranno inoltrate a cura del dirigente scolastico al Servizio Sport del Comune per la successiva contestazione all'associazione interessata.

Articolo 6 - Modalità di gestione degli impianti sportivi

1. La gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.
2. Il Comune di Santa Marinella gestisce direttamente o tramite la concessione a terzi gli impianti sportivi nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente regolamento.
3. Le tipologie delle concessioni per l'utilizzo degli impianti sono, dunque, le seguenti:
 - a) concessioni in gestione (Servizio Patrimonio) – vedi TITOLO II del presente Regolamento;
 - b) concessioni in uso – gestione diretta (Servizio Sport) – vedi TITOLO III del presente Regolamento.

Titolo II – gestione mediante concessione a terzi

Articolo 7 - Affidamento a terzi

1. Qualora l'Amministrazione Comunale non intenda gestire in maniera diretta i singoli impianti sportivi, i soggetti a cui affidare la concessione della gestione degli impianti sportivi sono individuati attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica, a cui viene allegato lo schema di convenzione approvato preventivamente dal Comune.
2. A tal fine il Servizio Patrimonio provvede ad emanare apposito bando su direttiva della Giunta Comunale.
3. L'avviso pubblico con cui si bandisce la procedura deve coniugare gli interessi alla migliore ed efficiente gestione delle necessità territoriali con il principio di concorrenza degli operatori del settore.

4. Per tali ragioni, l'avviso relativo agli impianti di rilevanza cittadina è pubblicato nelle modalità e nei termini delle vigenti disposizioni legislative, in relazione alla tipologia di procedura che l'Amministrazione Comunale intende adottare.
5. Alla procedura possono concorrere tutti i soggetti aventi titolo a contrarre con la Pubblica Amministrazione e inoltre: le Società e/o le Associazioni sportive dilettantistiche, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline sportive associate e le Federazioni Sportive Nazionali, anche in forma associata, i cui statuti o atti costitutivi siano redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, e che risultino in attività alla data di pubblicazione dell'avviso. Le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e le Discipline sportive associate devono risultare riconosciuti dal CONI al momento della presentazione della istanza di partecipazione. Le Società e le Associazioni Sportive devono risultare affiliate a Federazioni Sportive e/o a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, ovvero devono produrre una dichiarazione d'impegno all'affiliazione entro i 30 (trenta) giorni successivi all'atto di concessione.
Nel caso di concessionario costituito da soggetti partecipanti in forma associata, in seguito ad eventuale aggiudicazione della concessione, i medesimi devono costituirsi in forma ufficiale con specifico atto notarile che individui anche il soggetto capogruppo, che costituisca il referente nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
6. Alla procedura per la gestione degli impianti sportivi comunali non possono concorrere soggetti in situazione debitoria, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune, salvo che non estinguano integralmente i debiti prima dell'inizio del rapporto concessorio. La preclusione di cui al presente comma opera anche quando la pendenza debitoria risulti a carico di un qualsiasi componente della compagine associativa/societaria. Né possono concorrere soggetti che abbiano liti pendenti col Comune innanzi a organi giurisdizionali e/o commissioni tributarie.
7. I soggetti titolari della gestione di un impianto sportivo comunale non possono partecipare all'avviso pubblico per la gestione di altro impianto sportivo di proprietà comunale.
8. I partecipanti alla selezione devono dichiarare:
 - a) di non essersi resi colpevoli di negligenza o inadempienza, debitamente accertata, nell'esecuzione di prestazione di servizi a favore di enti pubblici e/o soggetti privati ed in particolare, che hanno assicurato la buona esecuzione contrattuale nell'esercizio di attività o di servizi affidati in precedenza;
 - b) che nei confronti dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, anche cessati nell'anno antecedente la pubblicazione dell'avviso, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale o per delitti finanziari;
 - c) di non avere procedimenti giudiziari in corso (si precisa che detta dichiarazione deve essere resa dal Legale Rappresentante e dai membri degli Organi direttivi della società/associazione sportiva dilettantistica);
 - d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure selettive di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti (decreto legislativo 18 aprile 2016 n 50);
 - e) di non avere concesso eventuali finanziamenti, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, a partiti o esponenti politici, fondazioni o associazioni collegati a partiti;
 - f) di non aver attribuito contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o a dipendenti e/o ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Santa Marinella per il triennio successivo alla conclusione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001;

- g) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria o nei cui riguardi sia incorso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
9. L'avviso pubblico deve indicare, oltre ai requisiti di partecipazione di cui al comma precedente, anche i criteri per la selezione ed i relativi punteggi assegnabili, valutati sulla base delle esigenze connesse al tipo di impianto sportivo da affidare in concessione ed alle attività che in esso possono essere svolte. I criteri di selezione da tenere in considerazione sono i seguenti:
 - a) coerenza tra il tipo di impianto e l'attività praticata dai soggetti partecipanti;
 - b) numero di precedenti esperienze maturate nell'ambito sportivo di pertinenza dell'impianto e numero di tesserati;
 - c) qualità del progetto di gestione, che deve essere comprensivo del programma delle attività sportive da svolgere con specifico riferimento agli spazi e agli orari garantiti alle utenze sociali e alle iniziative del Comune e del programma di gestione operativa comprendente l'organizzazione del personale, le modalità di manutenzione e la conduzione generale dell'impianto;
 - d) piano tariffario proposto, redatto secondo le prescrizioni imposte dal Comune e, comunque, applicando tariffe parametrare a quelle praticate nel Comune e nelle zone limitrofe, prevedendo differenziazioni per fasce orarie e agevolazioni per particolari tipi di utenza e per le realtà associazionistiche sportive preferibilmente residenti nel Comune;
 - e) offerta di canone annuo in aumento rispetto all'importo base fissato nel bando;
 - f) investimenti proposti per migliorie ed adeguamenti.
 10. La valutazione delle proposte pervenute è effettuata da un'apposita Commissione tecnico amministrativa, costituita, di norma, dal Responsabile del Servizio Patrimonio (compatibilmente con l'art. 77 co. 4 del D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.), dal Responsabile dell'Ufficio Sport e da uno dei Responsabili dei Servizi tecnici comunali.
 11. La Commissione, una volta accertata la regolarità formale e l'ammissibilità delle domande e della documentazione presentate e valutata la qualità dei progetti presentati, redige la graduatoria di merito applicando i criteri di selezione indicati nell'avviso pubblico.
 12. Con successiva determina dirigenziale vengono approvati i verbali all'uopo redatti, procedendosi poi alla concessione dell'impianto e alla sottoscrizione della relativa convenzione con l'affidatario (d'ora innanzi anche solo "Concessionario").
 13. La Giunta comunale potrà deliberare, con provvedimento motivato ed in riferimento alle caratteristiche del singolo impianto sportivo, di non procedere all'emanazione del bando pubblico per l'affidamento in gestione, attuando, se vi siano i presupposti concreti, una gestione diretta in economia da parte del Servizio Sport del Comune.

Articolo 8 - Durata

1. La concessione ha di norma la durata di 5 (cinque) anni, ferma restando la possibilità di stabilire, con apposita delibera della Giunta Comunale, una durata superiore o inferiore in relazione all'impegno economico finanziario previsto per gli eventuali investimenti a carico del Concessionario o per altre motivazioni.
2. Il Comune può prorogare il termine finale della concessione per un periodo di mesi 6 e comunque per il tempo necessario a garantire la prosecuzione e conclusione della stagione sportiva, qualora, per cause non imputabili all'Amministrazione, non sia stato possibile avviare l'iter per l'individuazione del nuovo Concessionario e l'Amministrazione stessa non intenda gestire direttamente l'impianto;
3. In ogni caso, la durata complessiva della concessione, ivi incluse eventuali proroghe, affidata al medesimo Concessionario, non può essere di norma superiore a 9 (nove) anni, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

4. Nel caso di consistenti interventi di manutenzione di elevato impatto economico, il Consiglio Comunale può, invece, autorizzare un periodo di concessione superiore ai 9 (nove) anni.

Articolo 9 – Canone

1. Il canone di concessione, soggetto ad IVA se dovuta, è determinato in relazione ai singoli impianti di proprietà comunale come nella tabella allegata al presente regolamento (allegato E) che indica l'importo del canone annuo quale base di gara.
2. Il canone annuale deve essere versato al momento della sottoscrizione della convenzione in ragione della frazione di anno intercorrente tra la firma del contratto di concessione e il 31 dicembre, cifra arrotondata all'unità superiore. In caso di concessioni pluriennali, il canone deve essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. La Giunta comunale, in deroga a quanto previsto nell'allegata tabella E, con proprio provvedimento motivato, in presenza di motivate ragioni di interesse pubblico e avuto riguardo alla natura sociale dell'attività sportiva erogata nell'impianto sportivo a beneficio prevalentemente di soggetti diversamente abili, oppure alla rilevanza regionale o nazionale di un determinato evento, può determinare una riduzione non superiore al 50% dei canoni stabiliti nella tabella stessa.
4. In ogni caso, i canoni, come sopra determinati, devono essere rivalutati annualmente, in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.
5. Il canone può essere rivisto in aumento in corso di concessione qualora il Comune decida discrezionalmente di effettuare a proprio carico spese di miglioria e/o interventi di manutenzione straordinaria e/o di ristrutturazione nell'impianto in concessione (es. in caso di progetti finanziati da enti sovracomunali), oppure a seguito di leggi sopravvenute, di modifiche del presente regolamento o di un nuovo piano di recupero degli investimenti.
6. Il Comune può ridefinire con il Concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in caso di mancata accettazione del nuovo canone da parte del concessionario e, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal Concessionario e non ancora ammortizzati.

Articolo 10 — Interventi edilizi eseguiti dal Concessionario

1. Il Concessionario, nel corso della durata della concessione, può essere autorizzato a realizzare eventuali lavori di adeguamento, miglioria e nuove opere con le modalità previste dalle leggi vigenti in materia previa approvazione da parte della Giunta Comunale di apposito progetto predisposto dal Concessionario stesso.
2. Le migliorie proposte dal concessionario in sede di gara per la gestione dell'immobile dovranno essere obbligatoriamente realizzate dal concessionario entro i termini assegnati dall'Amministrazione a pena di decadenza dalla concessione stessa, previa diffida formale ad adempiere.
3. La realizzazione delle opere proposte dal concessionario deve essere eseguita a totale cura e spese del Concessionario, ivi inclusi, se previsti, gli oneri relativi all'acquisizione di tutti i necessari pareri, quelli correlati all'accatastamento e quelli relativi all'ottenimento dell'agibilità.
4. Le opere devono essere autorizzate dal Comune previa presentazione del relativo progetto esecutivo al competente ufficio tecnico comunale preposto, che indicherà al concessionario quali pareri acquisire in merito alle opere da eseguire.

Ai fini del rilascio del relativo titolo autorizzatorio edilizio, il Comune impone la presentazione di un cronoprogramma e/o di una polizza fidejussoria e, in rapporto alla rilevanza degli interventi, può prevedere il rispetto di particolari procedure per l'individuazione del soggetto esecutore in analogia a quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

I requisiti dell'impresa esecutrice, ivi compresa l'acquisizione della certificazione "antimafia", saranno verificati dall'Amministrazione Comunale.

5. Il Comune provvede a nominare, a spese del Concessionario, tecnici che svolgano i ruoli di:
 - Direttore dei Lavori;
 - Collaudatore Statico;
 - Collaudatore degli impianti.
6. Le nuove opere realizzate si intendono acquisite in proprietà del Comune per accessione ai sensi dell'art. 934 c.c., senza che spetti al Concessionario alcuna indennità e/o compenso di sorta previsti dall'art. 936 c.c. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dal Comune, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera c), del D.P.R. n. 380/01.
7. Senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune, è fatto divieto al Concessionario di apportare modificazioni alla struttura, impianti, attrezzature, anche se di miglioria, e di realizzare qualsivoglia tipologia di intervento.

Articolo 11 — Manutenzioni, utenze e obblighi

1. Tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché alle utenze dell'impianto sportivo (comprese le volture), sono a carico del Concessionario che dovrà voltarle entro 30 giorni dalla consegna della struttura. La voltura delle utenze dovrà essere effettuata prima dell'immissione in possesso dell'impianto sportivo. La manutenzione ordinaria e straordinaria è riferita anche, ovvero in particolar modo, a tutti gli impianti presenti nella struttura oggetto della concessione. Il concessionario è tenuto a trasmettere al Servizio Patrimonio gli esiti delle avvenute verifiche periodiche, da effettuare ai sensi di legge sugli impianti presenti nella struttura oggetto di concessione. Qualsiasi modifica eventualmente apportata agli impianti deve essere oggetto di certificazione da acquisire a cura del Concessionario (ivi compreso il certificato Prevenzione Incendi) e da trasmettere all'Amministrazione Comunale.
2. Sono a carico del Comune le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi di cui al comma precedente da parte del Concessionario.
3. Sono, altresì, a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto.
4. Le tasse per la raccolta rifiuti sono sempre a carico del Concessionario.
5. Il Concessionario è, altresì, tenuto:
 - a) all'apertura e chiusura dell'impianto nei giorni e negli orari di utilizzo assegnati;
 - b) alla pulizia quotidiana di tutto l'impianto concesso (eventuali spalti, tribune, piste, palestre, etc...);
 - c) all'accensione e spegnimento dell'impianto di illuminazione degli impianti;
 - d) in caso di concessione eventualmente condivisa da più soggetti e/o società, la somma a titolo di canone di cui all'allegato E) del presente Regolamento sarà ripartita, in sede di deliberazione di concessione, tra tutti i concessionari in ragione proporzionale della durata dei singoli rapporti concessori;
 - e) ad effettuare la segnatura dei campi;
 - f) a dare precedenza nel calendario degli orari di utilizzo delle strutture assegnato alle attività sportive dei settori giovanili;
 - g) a tenere, per il tramite dei propri atleti e responsabili della società, un comportamento

sempre corretto durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, evitando il verificarsi di episodi di violenza nei riguardi degli arbitri, degli avversari o del pubblico:

- h) a restituire al Responsabile del Servizio Patrimonio le chiavi d'accesso agli impianti alla scadenza della concessione.

Articolo 12 – Tariffe

1. Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture annesse, il Concessionario deve applicare ai terzi utilizzatori le tariffe proposte in sede di procedura concorrenziale e approvate dal Comune, nonché le eventuali agevolazioni previste specificamente con atto deliberativo del Comune.
2. I relativi importi sono introitati dal Concessionario a titolo di copertura di quota parte delle proprie spese.
3. In ottemperanza alla normativa vigente, la eventuale vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi integrativi offerti dal Concessionario, devono essere attestati con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta) nel rispetto della normativa fiscale applicabile alla figura del Concessionario.

Articolo 13 — Responsabilità del Concessionario

1. Il Concessionario deve gestire l'impianto nel rispetto delle modalità indicate nel programma e nel progetto di cui all'art. 7, nonché della convenzione stipulata con il Comune, il cui schema viene preventivamente approvato dalla Giunta comunale.
2. Il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità relativa a danni causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse e riconducibili alla responsabilità diretta del Concessionario. In conseguenza, durante gli spazi orari di utilizzo, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso dell'impianto sportivo grava sul Concessionario che ne risponde pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve.
3. Il Concessionario risponde di tutti i fatti riguardanti la gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di terzi presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.lgs n. 81/08 e s.m. e i., obbligandosi a tenere il Comune sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione.
4. Il personale utilizzato dal Concessionario, volontario e/o dipendente, deve essere regolarmente assicurato e dotato di tutte le tutele previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.
5. Il Concessionario deve stipulare un'adeguata polizza assicurativa con le seguenti caratteristiche:
 - garanzia contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso, né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile. Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati del Comune, spetta al Concessionario la stipula di polizza "rischio locativo";
 - garanzia R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto con massimale non inferiore a 2.500.000 Euro.
6. Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza dalla Compagnia Assicuratrice va liquidato direttamente al Comune. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo deve intendersi a totale carico del Concessionario.
7. Dette polizze assicurative, ed i successivi rinnovi, devono essere depositate presso il Comune all'atto della stipula della concessione.
8. Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società concessionaria risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni ed alle

apparecchiature installate.

9. I richiedenti ed il Concessionario si assumono, inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'amministrazione comunale o suo concessionario sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.
10. Il richiedente e il Concessionario devono utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

Articolo 14 - Divieto di sub-concessione

1. Il Concessionario non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione a nessun titolo e per nessuna ragione.
2. Nessun locale o prefabbricato dell'impianto sportivo può essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla concessione.

Articolo 15 — Attività commerciali

1. Il Concessionario può essere autorizzato dal Comune a gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro o di distributori automatici, vendita di attrezzature ed articoli sportivi o affidarli a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il Concessionario deve darne sollecita comunicazione al Comune per la necessaria e preventiva autorizzazione.
2. Il Concessionario si obbliga a tenere il Comune sollevato da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.
3. L'eventuale servizio bar e ristoro o vendita di attrezzature ed articoli sportivi è soggetto a tutte le prescrizioni di legge e deve essere riservato ai frequentatori dell'impianto. Qualora le predette attività siano di rilevanza tale da produrre lucro, di ciò si deve tenere conto nella valutazione del canone che deve essere incrementato tenendo conto della redditività della gestione.

Articolo 16 - Uso dell'impianto

1. Le strutture dell'impianto affidato in concessione sono normalmente destinate alle attività sportive svolte dal Concessionario. Ogni altra attività è ammessa esclusivamente con il consenso del Servizio Sport che ne deve stabilire le modalità esplicative e gli eventuali rapporti economici annessi.
2. La pubblicità di qualunque tipo, sia all'interno della struttura che nelle aree esterne ad essa pertinenti, è consentita previa autorizzazione dell'Ufficio Affissioni e previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

Articolo 17 - Controlli

1. Il Comune effettua, per il tramite degli uffici di volta in volta competenti, i controlli e le verifiche necessarie sul rispetto delle norme del presente regolamento e delle prescrizioni imposte al concessionario con la stipula del contratto.
2. Il mancato rispetto degli obblighi assunti dal Concessionario comporta l'applicazione di penali, come indicato nel successivo art. 19, e deve essere inoltre segnalato al Consiglio comunale.
3. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati da personale dipendente del Comune, liberamente senza formalità e preavviso alcuno.

Articolo 18 - Consegna e restituzione dell'impianto

1. La consegna dell'impianto al Concessionario, a seguito dell'espletamento della procedura di pubblica selezione, può avvenire solo quando siano sussistenti tutti i titoli autorizzatori previsti in conformità alle leggi vigenti.
2. Contestualmente alla consegna, deve essere redatto, in contraddittorio tra le parti (Ufficio Patrimonio e Rappresentante del Concessionario), apposito verbale nel quale deve essere riportato lo stato di consistenza dell'impianto, ivi inclusi i beni mobili, ed ogni altro dato tecnico interessante il funzionamento dell'impianto con eventuale documentazione fotografica.
3. Analogo verbale deve essere redatto al termine della durata della convenzione.
4. Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale, entro 30 (trenta) giorni deve essere riconsegnato al Comune in normale stato d'uso e manutenzione libero da persone o cose non di proprietà del Comune; ogni danno accertato comporta per il Concessionario l'obbligo del risarcimento dello stesso.

Articolo 19 - Penali e revoca

1. In caso di inadempienze non gravi alle disposizioni della concessione, il Comune si riserva di applicare una penale nella misura compresa tra il 1% e il 2% del canone annuo di concessione secondo quanto di volta in volta stabilito dal contratto di concessione. Il pagamento della penale viene richiesto al Concessionario e, in caso di inadempienza, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, viene introitato con incameramento della quota di cauzione necessaria di cui al successivo art. 20; sarà cura del Concessionario provvedere al successivo reintegro della stessa.
2. In caso di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi della convenzione il Comune dichiara, previa diffida inoltrata al Concessionario, la revoca della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni.
3. Il Comune può disporre, altresì, la revoca della convenzione nei seguenti casi:
 - a) realizzazione di eventi penalmente rilevanti connessi all'utilizzo dell'impianto sportivo;
 - b) attuazione di attività che esulino dalla destinazione degli impianti che non siano stati preventivamente autorizzate dal Comune;
 - c) scioglimento e/o estinzione del Concessionario;
 - d) cessione a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo della convenzione;
 - e) mancato pagamento o reiterati e/o gravi ritardi nel pagamento del canone di concessione;
 - f) ripetute inadempienze degli obblighi previsti dal precedente art. 11;
 - g) grave pregiudizio delle condizioni igieniche e/o sanitarie dell'impianto;
 - h) concessione di spazi a soggetti debitori nei confronti del Comune, segnalati dal Comune stesso (vedi art. 7 co. 6);
4. Il Comune, per qualsivoglia esigenza di preminente interesse pubblico, può recedere dalla convenzione con un preavviso di 6 (sei) mesi. In tale circostanza potrà essere valutato un indennizzo in favore del Concessionario.
5. Il Concessionario ha la facoltà di recedere dalla convenzione con l'obbligo di preavviso di 4 (quattro) mesi; in tal caso il Comune provvede all'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 19.

Articolo 20 — Cauzione definitiva

1. La garanzia da fornire da parte del Concessionario, a titolo di cauzione definitiva per la corretta esecuzione della presente convenzione viene determinata in relazione all'impianto sportivo da affidare in concessione, all'entità degli interventi e alla natura degli impegni contrattuali che il Concessionario deve assumere nei confronti del Comune e, comunque, in misura non inferiore al 10% del valore della concessione (canone annuo o pluriennale).

2. Tale garanzia dovrà prevedere la deroga all'art. 1957, comma 3, del codice civile e l'esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile. In caso di escussione parziale o totale il concessionario dovrà reintegrare la garanzia fornita.

Articolo 21 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento in materia di affidamento di concessione a terzi, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Articolo 22 - Spese di registrazione e di contratto

1. Tutte le spese contrattuali ed accessorie, relative e conseguenti alla stipula della concessione, nessuna esclusa, sono a carico del Concessionario

TITOLO III - Impianti sportivi a gestione diretta

Articolo 23 - Concessione in uso

1. Possono utilizzare gli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale per il tramite del Servizio Sport:
 - a) le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni, ad Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal C.O.N.I. , iscritte all'Albo Comunale che svolgono attività sportiva, agonistica e amatoriale e/o partecipano ai campionati delle varie discipline sportive;
 - b) le Scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel Comune di Santa Marinella;
 - c) le Associazioni non sportive iscritte all'Albo Comunale, che ne facciano richiesta, per l'effettuazione di attività culturali, sociali in genere e ricreative compatibilmente con la natura e la destinazione d'uso dei singoli impianti e nei limiti delle disponibilità, resta ferma la priorità degli allenamenti e della partite di campionato svolti dalle società/associazioni precedentemente autorizzate;
 - d) il C.O.N.I., le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, tutte le altre Società/ Associazioni Sportive svolgenti attività comprovate dalla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, gli Enti pubblici e privati, anche non aventi sede nel comune di Santa Marinella;
2. Le concessioni in uso rilasciate dalla A.C. possono essere di due tipi:
 - a. stagionali;
 - b. temporanee.

3. Sono stagionali quelle che si estendono all'intero anno scolastico o all'intera stagione sportiva ed agonistica.
4. Sono temporanee le concessioni che si riferiscono ad iniziative ed attività giornaliere o che hanno durata limitata nel tempo (preparazione atletica, corsi sportivi di breve periodo, manifestazioni ed iniziative varie).
5. La concessione in uso viene rilasciata dal Responsabile del Servizio Sport, secondo i fac -simili allegati sub C e D al presente regolamento, che costituiscono modelli a titolo solo esemplificativo e, quindi, successivamente modificabili a cura dello stesso Responsabile del Servizio Sport. Essa non può avere durata superiore ad un'intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico e dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive nella stessa indicate.

Articolo 24 - Modalità di presentazione delle domande di utilizzazione

1. Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale devono pervenire da parte del legale rappresentante, tramite presentazione al protocollo generale dei modelli di cui agli allegati sub A e B al presente regolamento, indirizzandoli al Responsabile del Servizio Sport.
2. Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande dovranno essere presentate, pena il non accoglimento delle stesse:
 - a) entro il 30 giugno di ogni anno per quelle finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite all'intera stagione sportiva successiva;
 - b) almeno 20 giorni prima di ogni iniziativa qualora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività temporanea compatibile con la destinazione d'uso degli impianti.
3. I calendari di utilizzo degli impianti gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale sono formulati dal competente Servizio Sport e resi noti agli utenti entro il 10 settembre di ogni anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare i turni e gli orari assegnati nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione dei turni e degli orari medesimi. In tal caso le variazioni vengono tempestivamente comunicate all'interessato, senza che questi possa eccepire nulla al riguardo.
4. Nessuna concessione può essere rilasciata dall'Amministrazione comunale in favore di soggetti privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento o che abbiano presentato l'istanza fuori del termine previsto, salvo che, sulla base di idonee verifiche, sia accertata la validità dell'iniziativa e che la richiesta sia riferita a spazi e orari residui.
5. Le utilizzazioni non possono avere una durata superiore ad un'intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico.

Articolo 25 - Contenuto dell'istanza ed allegati

1. Ai fini del rilascio delle concessioni in uso gli interessati devono produrre apposita istanza, secondo i modelli sub A e B di seguito allegati a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, nella quale devono essere indicati, in ordine di preferenza, gli impianti che si intendono utilizzare.
2. La domanda volta a ottenere l'utilizzo stagionale degli impianti dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) atto costitutivo e statuto dell'associazione/società sportiva richiedente (o dichiarazione che gli stessi si trovano già agli atti dell'Ufficio sport e che non hanno subito variazioni);
 - b) certificato di prima affiliazione alla federazione o all'ente di promozione sportiva di appartenenza relativo alla disciplina per la quale si richiede l'autorizzazione

- all'utilizzo dell'impianto (o dichiarazione che lo stesso si trova già agli atti del Comune);
- c) richiesta di rinnovo affiliazione relativa alla stagione sportiva per la quale si richiede l'utilizzo dell'impianto, con allegata l'attestazione di avvenuto versamento della tassa di affiliazione prescritta per ogni singola disciplina sul c/c postale intestato alla federazione o all'ente di promozione sportiva;
 - d) elenco degli atleti tesserati rilasciato dalla federazione o dall'ente di promozione sportiva relativo alla stagione sportiva in corso al momento della presentazione dell'istanza, con allegata la ricevuta di versamento, qualora dovuto, della quota di tesseramento in relazione al numero degli atleti rinnovati;
 - e) dichiarazione dalla quale risulti:
 1. l'esatta indicazione del numero e del tipo di discipline sportive da svolgere;
 2. la data di inizio sul territorio locale dell'attività sportiva praticata;
 3. l'attività di promozione dello sport eventualmente praticata tra i giovani in età scolare;
 4. l'eventuale svolgimento di attività di avviamento allo sport e/o promozione della pratica delle discipline sportive tra disabili o categorie disagiate di utenti.
3. Qualora l'istanza venga accolta, prima del rilascio della concessione, l'associazione/società sportiva dovrà trasmettere al Servizio Sport, tramite protocollo generale, la polizza assicurativa contro eventuali incidenti o danni che dovessero essere cagionati a terzi o alla stesso impianto dall'esercizio dell'attività autorizzata.

Articolo 26 - Criteri di assegnazione degli impianti

1. Qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste di concessione in uso relative ad un medesimo impianto, lo stesso sarà assegnato ai soggetti aventi sede legale nel territorio comunale, secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) associazioni e società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più federazioni sportive riconosciute dal Coni che svolgono sul territorio attività agonistica con partecipazione a campionati federali nel seguente ordine di rilevanza: nazionale, regionale e provinciale;
 - b) associazioni, società o gruppi sportivi affiliati ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni operanti sul territorio ed impegnati in attività agonistiche con partecipazione a campionati promozionali giovanili e tornei;
 - c) realtà associative senza fini di lucro che perseguono finalità di attività amatoriale, di educazione sportiva e motoria.
2. Nel caso di più richieste di società o gruppi sportivi rientranti nello stesso ordine di priorità sopraelencato, le concessioni saranno rilasciate differenziando turni e orari in considerazione dei criteri e dei punteggi agli stessi assegnati come di seguito riportato:
 - a) prima fase di attribuzione
 - 20% del monte ore disponibile per ogni impianto distribuito in parti uguali fra tutti i richiedenti
 - b) seconda fase di attribuzione del restante 80% del monte ore disponibili
 - fattore n. 1 “ numero complessivo dei tesserati iscritti presso la federazione o ente di promozione” 15%

- fattore n. 2 “numero dei tesserati residenti nel Comune di Santa Marinella” 20 %
 - fattore n. 3 “numero dei campionarti svolti” 20%
 - fattore n.4 “anzianità di affiliazione alla federazione sportiva” 15%
 - fattore n. 5 “avviamento/promozione attività per disabili o soggetti svantaggiati” 10% residenti.
3. Gli impianti sportivi dovranno essere utilizzati esclusivamente dalle associazioni/società sportive assegnatarie, che non potranno cedere il proprio diritto d’uso, pena la revoca immediata dell’uso degli impianti.
 4. Qualora si accertasse dichiarazione non corrispondente alla realtà, l’associazione perderà il diritto di utilizzo delle strutture per cinque anni, il legale rappresentate verrà perseguito ai sensi della normativa di riferimento.

Articolo 27 - Tariffe di utilizzo degli impianti

1. Per l’uso degli impianti è dovuta una tariffa il cui importo previsto nell’allegata tabella potrà essere aggiornato con apposito atto della Giunta Comunale.
2. La tariffa dovuta dal concessionario per l’utilizzo dell’impianto sportivo deve essere versata trimestralmente tramite conto corrente postale intestato al Comune di Santa Marinella e corrisposta entro 30 giorni dalla data della fattura emessa dall’Ufficio Entrate o della ricevuta di pagamento e va inviata all’Ufficio Sport e al servizio Entrate tramite il protocollo del Comune.
3. Per le concessioni temporanee/una tantum il versamento va effettuato entro l’ultimo giorno lavorativo precedente la data di utilizzo richiesta.
4. In caso di mancato pagamento il Comune valuterà quali provvedimenti adottare per il recupero del credito e l’eventuale revoca dell’uso degli spazi.
5. Tale quota è dovuta anche in caso di mancato utilizzo delle ore concesse negli orari e nei giorni richiesti ed assegnati.
6. Le associazioni che non avranno saldato il canone per l’utilizzo degli impianti riferito agli anni precedenti dovranno regolarizzare entro 30 giugno di ogni anno pena l’esclusione.

Articolo 28 - Utilizzo sporadico degli impianti

1. Compatibilmente con il calendario di utilizzo degli impianti, l’Amministrazione Comunale può concedere l’utilizzo sporadico delle strutture sportive comunali in favore di Associazioni/Società che ne facciano richiesta per ragioni di carattere sportivo e sociale, per attività amatoriali, manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.
2. In tal caso, ove necessario, in via del tutto eccezionale e per eventi di particolare rilievo, può essere disposta la sospensione temporanea dell’assegnazione di utilizzo in essere, con proporzionale riduzione della tariffa dovuta dall’assegnatario, per il periodo di mancato utilizzo.

Articolo 29 - Utilizzo delle strutture sportive scolastiche

1. Gli impianti sportivi annessi agli istituti scolastici di proprietà comunale e le attrezzature connesse esistenti che sono parte integrante del patrimonio comunale sono destinati in via prioritaria all’utilizzo scolastico, tuttavia il Comune, al fine di garantire la diffusione della pratica sportiva, mette a disposizione di terzi le strutture sportive di sua proprietà annesse alle scuole, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità didattica.
2. Al fine di consentire alla A.C. di stilare il piano di utilizzo delle strutture prima dell’avvio della stagione sportiva e di darne comunicazione ai richiedenti, le scuole dovranno

comunicare entro e non oltre il 15 settembre le proprie necessità di utilizzo delle palestre riferite all'intero anno scolastico, rilasciando apposito nulla-osta per l'utilizzo delle stesse.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno l'Ufficio Sport dispone, anche in assenza del predetto assenso, l'utilizzazione degli impianti dandone comunicazione scritta ai richiedenti e, per conoscenza, al Dirigente scolastico della scuola interessata.

Articolo 30 - Modalità e orari di utilizzo

1. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.
2. Gli impianti sportivi possono essere concessi dal 16 agosto al 15 settembre di ogni anno, per lo svolgimento di preparazioni atletiche, tale richiesta dovrà essere formulata come da allegato "A".
3. L'orario di accesso agli impianti sportivi è fissato, in linea di massima, dalle ore 9,00 alle ore 23,00.
4. Le strutture sportive restano aperte per allenamenti ed attività sportive dal lunedì al sabato. La domenica e i giorni festivi restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni e necessità dell'Amministrazione Comunale.
5. In caso di concomitanza di più gare nello stesso impianto, nello stesso giorno e nello stesso orario, hanno precedenza le società che svolgono attività federale di livello superiore, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive. Se tutte le società svolgono attività federale allo stesso livello, verrà data precedenza alla società con più anni di affiliazione. Le gare hanno precedenza sugli allenamenti.
6. E' vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate nonché occupare locali annessi alle strutture medesime se non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale, compatibilmente con gli spazi disponibili.
Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:
 - a) sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
 - b) utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
 - c) svolgere attività diverse da quelle autorizzate;
 - d) usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre;
 - e) utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori.

Articolo 31 - Responsabilità dei concessionari

1. Le scuole, gli Enti, le Associazioni / Società sportive e comunque tutti i soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che per essi si dovessero introdurre negli stessi, e dovranno rispondere all'Amministrazione Comunale per qualsiasi danno arrecato alla struttura ed alle attrezzature di cui è dotata. Anche nel caso di incontri con altre squadre, la società concessionaria è direttamente responsabile delle strutture e deve predisporre un adeguato servizio di vigilanza.
2. In particolare, presso gli impianti sportivi, è fatto obbligo ai concessionari di:
 - a) consentire l'accesso ai soli giocatori e dirigenti dall'ingresso atleti,
 - b) controllare l'accesso alle tribune,
 - c) predisporre e smobilitare l'eventuale copertura del parquet ogni volta che non si utilizzano le apposite calzature da ginnastica.
3. Qualora le società, i loro associati o il pubblico si rendessero protagonisti di comportamenti arrecanti danni alle attrezzature ed ai locali, è facoltà dell'Amministrazione comunale di adottare gli opportuni provvedimenti quali:

- a) richiamo scritto con richiesta di risarcimento pari al danno arrecato;
 - b) multa di Euro 250,00;
 - c) allontanamento di un periodo di 15 giorni;
 - d) allontanamento definitivo.
4. Gli iscritti alle associazioni e gli studenti non possono accedere agli impianti se non accompagnati da almeno un dirigente, da un allenatore o da un insegnante.
 5. L'eventuale installazione da parte dell'utilizzatore di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale e, se del caso, dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, il cui parere dovrà essere richiesto a cura e spese dell'utilizzatore medesimo. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nel più breve tempo possibile al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.
 6. Gli attrezzi mobili di proprietà dell'utilizzatore possono invece essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti; in ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi ed effetti personali.
 7. I concessionari delle strutture sportive rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di qualsiasi danno a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando la A.C., e quella scolastica in caso di palestre scolastiche, da ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile e patrimoniale.
 8. In caso di danneggiamenti agli impianti o alle attrezzature in essi situati, il concessionario è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale

Articolo 32 - Vigilanza e custodia

1. La vigilanza degli impianti sportivi spetta al custode ove l'impianto sia affidato a personale incaricato della custodia stessa. In tal caso il custode provvederà alla consegna dello stesso e vigilerà sulle modalità e limiti d'uso.
Qualora il Comune non provveda a nominare un custode, l'onere della vigilanza e custodia degli impianti sportivi rimane a carico del Concessionario.
2. Qualora il concessionario non abbia segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti, l'impianto si intende accettato come idoneo e funzionale e lo stesso concessionario risponderà di eventuali danneggiamenti.
3. Il Comune e la Scuola in caso di palestre scolastiche hanno piena facoltà di effettuare ispezioni e sopralluoghi per verificare che l'uso dell'impianto sia conforme a quanto previsto nell'autorizzazione e nel presente regolamento. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e preavviso alcuno, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive.

Articolo 33 - Revoca

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il Funzionario responsabile ha facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo del concessionario di pagare le somme dovute o di risarcire eventuali danni senza possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.
2. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo salvo il rimborso della quota già versata, limitatamente al periodo non utilizzato.

Al Sig. Sindaco
All'Ufficio _____
Comune di Santa Marinella (RM)

OGGETTO: Richiesta utilizzo dell'impianto sportivo _____

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____ residente
a _____
via _____
C.F. _____
tel. _____, in qualità
di _____
del/lla _____
con sede in _____ via _____

CHIEDE

l'utilizzo del/lla _____
per il periodo dal _____ al _____
nei giorni _____ dalle ore _____ alle ore _____
per svolgere la seguente attività:

A tal fine dichiara:

- 1. di impegnarsi ad osservare scrupolosamente ogni condizione prevista nel regolamento recante norme per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi di Santa Marinella, approvato con deliberazione di C.C. n. _____ del _____;**
- 2. di rispondere di qualsiasi infortunio a persone e di qualsiasi danno a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo della struttura, sollevando la A.C., e quella scolastica in caso di palestre scolastiche, da ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile e patrimoniale.**

Allega alla presente i seguenti documenti:

- _ copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione/società sportiva (o dichiarazione che gli stessi si trovano già agli atti dell'Ufficio sport e che non hanno subito variazioni);
- _ certificato di affiliazione alla federazione o all'ente di promozione sportiva relativamente alla disciplina per l'esercizio della quale è richiesta l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto (o dichiarazione che lo stesso si trova già agli atti dell'Ufficio sport);
- _ copia della richiesta di riaffiliazione relativa alla stagione sportiva per la quale si richiede l'utilizzo dell'impianto con allegata l'attestazione di avvenuto versamento della tassa di affiliazione prescritta per ogni singola disciplina sul c/c postale intestato alla federazione o all'ente di promozione sportiva;

_ elenco degli atleti tesserati rilasciato dalla federazione o dall' ente di promozione sportiva relativo alla stagione sportiva in corso al momento della presentazione dell'istanza, con allegata la ricevuta di versamento, qualora dovuto, della quota di tesseramento in relazione al numero degli atleti rinnovati;

_ dichiarazione dalla quale risulti:

1. l'esatta indicazione delle discipline sportive da svolgere;
2. la data di inizio sul territorio locale dell'attività sportiva praticata;
3. l'attività di promozione dello sport eventualmente praticata tra i giovani in età scolare;
4. l'eventuale svolgimento di attività di avviamento allo sport e/o promozione della pratica delle discipline sportive tra disabili o categorie disagiate di utenti.

Luogo e data

Il Presidente

Al Sig. Sindaco
All'Ufficio _____
Comune di Santa Marinella (RM)

OGGETTO: Richiesta utilizzo dell'impianto sportivo _____

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____ residente
a _____
via _____
C.F. _____
tel. _____, in qualità
di _____
del/lla

con sede in _____ via _____

CHIEDE

l'utilizzo del/lla
nel/i giorno/i _____ dalle ore _____ alle ore _____

per svolgere la seguente attività:

A tal fine dichiara:

- 1. di impegnarsi ad osservare scrupolosamente ogni condizione prevista nel regolamento recante norme per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi di Santa Marinella, approvato con deliberazione di C.C. n. _____ del _____;**
- 2. di rispondere di qualsiasi infortunio a persone e di qualsiasi danno a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo della struttura, sollevando la A.C., e quella scolastica in caso di palestre scolastiche, da ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile e patrimoniale.**

Allega alla presente i seguenti documenti:

_ copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione/società sportiva (o dichiarazione che gli stessi si trovano già agli atti dell'Ufficio sport e che non hanno subito variazioni);

Luogo e data
Il Presidente
(Timbro e firma)

Al Presidente dell'Associazione Sportiva

OGGETTO: Concessione in uso dell'impianto sportivo

Con riferimento alla Sua richiesta, prot. n. _____ del _____;

VISTO il Regolamento comunale per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi, approvato con deliberazione _____;

VISTA la documentazione presentata ai sensi degli art. 6 e 7 del suddetto regolamento;

VISTA ed applicata la deliberazione di G.C. n. _____ del _____, con la quale sono state determinate le tariffe per l'utilizzo degli impianti;

VISTO l'art. 107, comma 3, lettera f) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

SI CONCEDE

l'utilizzo della struttura _____

nel/i mese/i di _____

nel/i giorno/i _____ dalle ore _____ alle ore _____

per lo svolgimento della seguente attività: _____

La S.V. è tenuta al rispetto rigoroso delle norme contenute nel citato Regolamento comunale n. _____ del _____ ed, in particolare:

- 1. ad esercitare esclusivamente l'attività autorizzata senza scopo di lucro;**
 - 2. a versare nei termini previsti le tariffe dovute;**
 - 3. a lasciare puliti ed ordinati i locali e gli ambienti al termine di ogni periodo di utilizzo;**
 - 4. a rispondere di qualsiasi infortunio a persone e di qualsiasi danno a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo della struttura, sollevando la A.C. e quella scolastica da ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile e patrimoniale.**
- L'inosservanza di una o più delle suddette condizioni comporterà la revoca immediata della presente concessione.**

Santa Marinella _____

Per ricevuta e accettazione

Il Funzionario responsabile

Al Presidente dell'Associazione Sportiva

E p. c. Al Dirigente scolastico

OGGETTO: Concessione in uso della palestra scolastica

Con riferimento alla Sua richiesta, prot. n. _____ del _____;

VISTO l'art. 12, comma 2, della legge 4.8.1977, n. 517;

VISTO il Regolamento comunale per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi, approvato con deliberazione _____

VISTA la documentazione presentata ai sensi degli art. _____ e _____ del suddetto regolamento;

VISTA ed applicata la deliberazione di G.C. n. _____ del _____, con la quale sono state determinate le tariffe per l'utilizzo degli impianti;

ACQUISITO il consenso del Consiglio di Circolo o d'Istituto competente;

VISTO l'art. 107, comma 3, lettera f) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

SI CONCEDE

l'utilizzo della struttura _____

_____ nel/i mese/i di _____

_____ nel/i giorno/i _____ dalle ore _____ alle ore _____

_____ per lo svolgimento della seguente

attività: _____

La S.V. è tenuta al rispetto rigoroso delle norme contenute nel citato Regolamento comunale n. _____ del _____ ed, in particolare:

- 1. ad esercitare esclusivamente l'attività autorizzata senza scopo di lucro;**
- 2. a versare nei termini previsti le tariffe dovute;**
- 3. a lasciare puliti ed ordinati i locali e gli ambienti al termine di ogni periodo di utilizzo;**
- 4. a rispondere di qualsiasi infortunio a persone e di qualsiasi danno a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo della struttura, sollevando la A.C. e quella scolastica da ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile e patrimoniale.**

L'inosservanza di una o più delle suddette condizioni comporterà la revoca immediata della presente concessione.

Santa Marinella lì, _____

Per ricevuta e accettazione

Il Funzionario responsabile

ALLEGATO E

STRUTTURE	CANONE ANNUO BASE	CANONE SETTIMANALE <i>(in caso di gestione diretta dell'impianto)</i>	CANONE GIORNALIERO <i>(in caso di gestione diretta dell'impianto)</i>	TARIFFA ORARIA <i>(in caso di gestione diretta dell'impianto)</i>
COMPLESSO SPORTIVO Via delle Colonie (comprende i 2 campi di calcio, la pista di atletica, un campo da calcetto, un'area polivalente, uffici e spogliatoi)	€ 30.000,00 Rimane ferma l'opportunità per l'amministrazione comunale di suddividere l'impianto in più concessioni determinando con apposito atto il canone per ciascuna concessione	€ 750,00	€ 150,00	€ 12,00 <i>(per associazioni/società che hanno sede legale nel comune di Santa Marinella)</i> € 60,00 <i>(per associazioni/società che non hanno sede legale nel comune di Santa Marinella)</i>
PALAZZETTO DELLO SPORT "Enzo De Angelis" CON ANNESSI UFFICI E MAGAZZINI.	€ 20.000,00	€ 650,00	€ 120,00	€ 12,00 <i>(per associazioni/società che hanno sede legale nel comune di Santa Marinella)</i> € 60,00 <i>(per associazioni/società che non hanno sede legale nel comune di Santa Marinella)</i>
AMPLIAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT consistente in una grande palestra con spogliatoi e locali segreteria, ampio ingresso con locali uffici.	€ 10.000,00	€ 500,00	€ 100,00	€ 12,00 <i>(per associazioni/società che hanno sede legale nel comune di Santa Marinella)</i> € 60,00 <i>(per associazioni/società che non hanno sede legale nel comune di Santa Marinella)</i>
COMPLESSO SPORTIVO Via Cartagine – S, Severa - (comprende un campo di calcio, spogliatoi e piccolo locale adibito ad ufficio)	€ 15.000,00	€ 650,00	€ 120,00	€ 12,00 <i>(per associazioni/società che hanno sede legale nel comune di Santa Marinella)</i> € 60,00 <i>(per associazioni/società che non hanno sede legale nel comune di Santa Marinella)</i>
PALESTRA SCUOLA "Giosuè Carducci" Via delle Colonie	/	/		€ 8,00 <i>(per associazioni/società che hanno sede legale nel comune di Santa Marinella)</i> € 45,00 <i>(per associazioni/società che non hanno sede legale nel comune di Santa Marinella)</i>
IMPIANTO NATATORIO Via Aurelia km 65.00 Consistente in una vasca 25x12,50 Spogliatoi, piccola palestra, locale segreteria, locali tecnici, spazio ristoro	€ 30.000,00	/	/	

